

Allegato "A" alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.19 del 20.09.2024

**Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione
nell'affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 49 del
Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)**

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità	2
Art. 2 - Applicazione del principio di rotazione.....	2
Art. 3 - Fasce di valore economico.....	3
Art. 4 - Deroghe all'applicazione del principio di rotazione.....	4
Art. 5 - Entrata in vigore.....	4

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Le presenti Disposizioni operative regolamentano l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 49 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice") espletate dall'A.S.P. "Valloni Marecchia".
2. Il principio di rotazione è applicato al fine di favorire la distribuzione delle opportunità di aggiudicazione e l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese alle commesse pubbliche, evitando altresì il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.

Art. 2 - Applicazione del principio di rotazione

1. Il R.U.P. applica il principio di rotazione nell'individuare l'operatore economico:
 - da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di forniture di beni, di servizi e di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Decreto Legislativo 36/2023;
 - affidatario in caso di affidamento diretto ai sensi dall'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 36/2023.
2. Ai sensi dall'articolo 49, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 36/2023 il principio di rotazione si applica con riferimento al solo soggetto risultato affidatario nell'appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratti (contraente uscente), qualora entrambi gli appalti abbiano come oggetto la medesima fornitura di beni o servizi o per medesimi lavori e siano rientranti per importo nella stessa fascia di valore economico di cui al successivo articolo 3.
3. Per "medesima fornitura di beni o servizi o per medesimi lavori" ai fini del presente regolamento, si intende:
 - la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi rientranti nel medesimo settore merceologico o di servizi di quello precedente, come individuati dal Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (c.d. C.P.V.) approvato con REG. REG.(CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007. In particolare si farà riferimento al livello corrispondente alle "classi", vale a dire quello indicato dalle prime quattro cifre del codice CPV (XXXX0000-Y).
 - l'esecuzione di lavori rientranti nella medesima categoria di opere generali (OG) e di opere specializzate (OS) di cui alla tabella A dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Nel caso di affidamenti con lavori, servizi e forniture complesse, l'inquadramento nel settore merceologico o nella categoria di opere verrà fatto con riferimento alla prestazione prevalente e alla categoria lavori prevalente.

Art. 3 - Fasce di valore economico

Sono individuate le seguenti fasce di valore economico ai fini dell'applicazione del principio di rotazione con le modalità di cui all'art. 2:

Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99;
B1	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C1	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D1	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E1	pari a € 140.000,00, sino a € 214.999

Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;
B2	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C2	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D2	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E2	pari a € 140.000,00, sino alla soglia di rilevanza europea

Per quanto riguarda gli appalti dei **servizi sociali ed assimilati** (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014), si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti fasce:

Fascia	Importo
F2	pari a € 215.000 sino a € 500.000
G2	pari a € 500.001 sino alla soglia di rilevanza europea

Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 20.000
B3	da € 20.001 sino a € 39.999
C3	da € 40.000 sino a € 149.999

D3	da € 150.000 sino a € 309.600
E3	da € 309.601 sino a € 619.200
F3	da € 619.201 sino a € 999.999
G3	da € 1.000.000 sino alla soglia di rilevanza europea

Art. 4 - Deroghe all'applicazione del principio di rotazione

1. Per le procedure di cui all'art. 50 del Codice il R.U.P. può comunque derogare all'applicazione del principio di rotazione nei seguenti casi previsti dall'art. 49 del Codice:
 - importo inferiore ai 5.000 Euro;
 - con motivato riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;
 - previa effettuazione di indagine di mercato senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura.
2. Ai sensi dell'art. 128, commi 3 e 8 del Codice (come indicato peraltro nella Relazione Illustrativa al Codice dei contratti pubblici, relativamente all'Art. 128 Codice) non si applica il principio di rotazione per le procedure di affidamento sotto soglia di **servizi alla persona** come individuati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
3. Ai sensi dell'art. 49, comma 5, per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. Non determina limitazione numerica ai sensi del presente comma la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Le presenti Disposizioni operative entrano in vigore a partire dalla data di approvazione delle stesse con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
2. Per quanto non previsto nelle presenti Disposizioni si fa rinvio al D. Lgs. 36/2023 ed alle disposizioni vigenti in materia.